



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015, verrà pubblicata all'Albo di questa Sezione a partire dalla data di esecutività e resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 22/09/2020

N. 811 di repertorio del 22/09/2020

Codice CIFRA: 158/DIR/2020/00811

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi
Tipo materia	X P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 <input type="checkbox"/> FSC 2007/2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI X NO
Pubblicazione integrale	X SI <input type="checkbox"/> NO
Art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	X SI <input type="checkbox"/> NO

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo. Approvazione schema di disciplinare.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con la quale è stato conferito alla dirigente Avv. Gianna Elisa Berlingiero, l’incarico di direzione della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi Produttivi;
- la Deliberazione n. 1423 del 04.09.2020, avente ad oggetto: “attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie della Sezione

“Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi” e della Sezione “Politiche Giovanili ed Innovazione Sociale” afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”;

- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 508 del 08.04.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione di Sezione al 30.09.2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” (Legge di Stabilità regionale 2020);
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.3.2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di programma Turismo”, a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e l’operazione denominata “PIA Turismo” a cui sono stati destinati € 29.000.000;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

Premesso che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R. n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11.12.2018 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", pubblicato sul BURP n. 5 supplemento del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);

- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con A.D. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi n. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017) e con A.D. n. 542/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);
- con l'approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30.09.2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- con D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con A.D. n. 542/2019, pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2020, sono state approvate le modifiche all'avviso PIA Turismo, con l'adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste dal regolamento vigente; il medesimo atto rinviata a successiva determinazione l'approvazione della modulistica relativa alla nuova versione del bando;
- con nota mail del 10.06.2020, acquisita al protocollo n. AOO_158/0010501 del 21.09.2020, Puglia Sviluppo, in qualità di organismo intermedio, trasmetteva alla sezione scrivente l'ultima versione concordata dello schema di disciplinare del bando PIA Turismo, sulla quale non sono necessarie ulteriori osservazioni.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l'approvazione dello schema di disciplinare (allegato 1 alla presente) relativo all'avviso Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", come previsto dall'A.D. 542/2019.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l'allegato 1 alla presente contenente lo schema di disciplinare relativo all'avviso Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", secondo quanto previsto dall'A.D. 542 dell'8 agosto 2019.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul portale: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Provvedimenti;
- sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ed all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

Il presente provvedimento è redatto in unico esemplare.

Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Sub Az. 3.3.a-3.3.b
Ermanno De Filippis

La Dirigente del Servizio
Claudia Claudi

DISCIPLINARE PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PIA TURISMO
FSC – AQP SVILUPPO LOCALE 2007/2013
POR PUGLIA - FESR 2014-2020 della Regione Puglia

Tra

la **Regione Puglia**, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata **REGIONE**) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi _____ del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,

e

impresa _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO PROPONENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della REGIONE

e

impresa aderente n. 1 _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della **REGIONE**;

e

impresa aderente n _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della **REGIONE**;

PREMESSO

- a) il Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
- b) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- c) che il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. disciplina la determinazione della dimensione aziendale;
- d) la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- e) che con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- f) il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.e i., adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014 (in seguito denominato **REGOLAMENTO**), in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- g) la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014;

- h) che il Titolo II Capo 5 di tale Regolamento è denominato: “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” (BURP n. 5 *suppl.* del 17/01/2019 contenente il Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019);
- i) la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 e s.m.e i. - “Norme per l’abitare sostenibile”, la Legge Regionale n. 11 del 19/02/1999 e s.m.i., recante “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,6 e 10 della Legge 17 Maggio 1983, n. 217” e la Legge Regionale n. 17 del 15/07/2017 e s.m.i recante “Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”;
- j) che con la D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e s.m.e i., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- k) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 542 del 08/08/2019 (B.U.R.P. n. 20 del 13 febbraio 2020) è stata adottata la modifica dell’Avviso e relativi allegati già approvati, con Determinazione n. 796 del 07 maggio 2015 e s.m. e i. (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015), l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 50 del succitato Regolamento (in seguito denominato **AVVISO**);
- l) con DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m. e i., la Regione ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione adottando il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- m) che in data 11 marzo 2016 il Comitato di sorveglianza ha approvato i criteri di selezione del POR Puglia 2014-2020;
- n) che con DGR n. del .././20.. (BURP n. ... del) la Giunta Regionale ha modificato lo schema di Disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie già approvato con 656 del 10 maggio 2016 (BURP n. 63 del 31/05/2016);
- o) che il proponente _____, con istanza di accesso presentata telematicamente in data __/__/___ acquisita con Codice Pratica n. _____ del __/__/___, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall’**AVVISO**, un programma integrato per la realizzazione di _____;

- p) che il progetto integrato prevede programmi di investimento in capo all'impresa proponente **XXXXX** (e in capo alle imprese aderenti....., **YYYYY1 e YYYYN**);
- q) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l'impresa proponente **XXXXX** è di dimensione e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- r) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l'impresa aderente n. 1 **YYYYY1** è di dimensione e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- s) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l'impresa aderente n. n **YYYYYN** è di dimensione e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- t) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dell'**AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione tecnico economica della proposta progettuale del soggetto proponente _____ (e delle imprese aderenti _____), ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____ prot. n. _____, l'esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione Istruttoria;
- u) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, è stato adottato con Atto Dirigenziale della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, (in seguito A.D.) (o D.G.R.) n. ____ del __/__/____, il provvedimento di ammissione della proposta dell'impresa **XXXXX** e delle imprese aderenti **YYYYY1 e YYYYYN**, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di euro _____ con un ammontare finanziario della agevolazione massima concedibile pari a euro _____ di cui:

- € _____ per l'impresa proponente **XXXXX** con agevolazione massima concedibile pari ad € _____
 - € _____ per l'impresa aderente **YYYYY1** con agevolazione massima concedibile pari ad € _____
 - € _____ per l'impresa aderente **YYYYYN** con agevolazione massima concedibile pari ad € _____
- v) che la **REGIONE**, con nota del __/__/____ Prot. n. _____, ha comunicato, a mezzo PEC del __/__/____, alla impresa proponente **XXXXX** ed alle imprese aderenti, **YYYYY1** e **YYYYYN**, l'ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, visto l'A.D. (o D.G.R.) n. ____ del __/__/____;
- w) che, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla nota regionale di comunicazione di ammissibilità, l'impresa proponente **XXXXX** e le imprese aderenti **YYYYY1** e **YYYYYN** hanno provveduto all'invio dei progetti definitivi, trasmessi rispettivamente in data __/__/____ ed acquisiti agli atti della **REGIONE** per la realizzazione di piani di investimenti finalizzati a realizzare _____:

INVESTIMENTO	SOGGETTI BENEFICIARI	DIMENSIONE AZIENDALE	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO PROPOSTO Totale (€)	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ULA)
Attivi Materiali	XXXXX					
Acquisizione di Servizi	XXXXX					
Attivi Materiali	YYYYY1					
Acquisizione di Servizi	YYYYY1					
Attivi Materiali	YYYYYN					
Acquisizione di Servizi	YYYYYN					
Totali						

- x) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 dell'**AVVISO** e dagli articoli 22, 23 e 54 del **REGOLAMENTO**, **Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di ammissibilità dei progetti definitivi presentati dall'impresa proponente **XXXXX** e dalle imprese aderenti **YYYYY1** e **YYYYYN**, ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____ prot. n.

_____, l'esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;

y) che la **REGIONE** con proprio provvedimento, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, ha approvato la proposta (nel seguito denominato **Provvedimento di approvazione del progetto definitivo**) per la realizzazione di progetti d'investimento da realizzarsi negli anni ___-___, in conformità ai progetti definitivi presentati dall'impresa proponente **XXXXX** e dalle imprese aderenti **YYYYY1** e **YYYYN**, per un importo complessivo ammissibile di _____ Euro, con un onere a carico della finanza pubblica di _____ Euro e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ___ unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

1. **impresa proponente XXXXX**: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____ e di un investimento in Acquisizione di servizi da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro _____ (di cui euro _____ per l'investimento in Attivi Materiali ed € _____ per Acquisizione di servizi), e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ___ unità lavorative (ULA);
2. **impresa aderente YYYYYY1**: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____ e di un investimento in Acquisizione di servizi da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro _____ (di cui euro _____ per l'investimento in Attivi Materiali ed € _____ in Acquisizione di servizi), e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ___ unità lavorative (ULA);
3. **impresa aderente YYYYYN** programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____ e di un investimento in Acquisizione di servizi da realizzarsi negli anni ___-___, per un importo complessivo ammissibile di Euro _____, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro _____ (di cui euro _____ per

l'investimento in Attivi Materiali ed € _____ in Acquisizione di servizi), e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA);

z) che con Determina Dirigenziale n. ____ del _____ sono state (anche) concesse in via provvisoria ai **Soggetti Beneficiari** le agevolazioni di cui al presente **Disciplinare** ed è stato individuato il termine entro il quale procedere alla stipula del presente **Disciplinare**, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;

aa) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei progetti d'investimento previsti dal presente **Disciplinare** e per l'erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:

- il PO 2014-2020 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, modificato ed approvato con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14.09.2017;
- la DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015) e la DGR n. 1482 del 28.09.2017 (B.U.R.P. n. n. 118 del 13/10/2017) con le quali la Giunta Regionale ha preso atto di dette decisioni comunitarie);
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (pubblicato nella G.U.R.I. n 71 del 26.03.2018);
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea il 16 settembre 2014 – Aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) - Italia;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 107 e 108 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26/06/2014), e s.m.i;

- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), e s.m.e i. e specificatamente il Titolo II Capo 5 che disciplina gli aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo e s.m.i;
 - l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07 maggio 2015 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 68 del 14 maggio 2015 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e il Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (normativa privacy);
 - Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - la DGR n. _____ del _____ BURP n. ____ del _____ che ha modificato lo schema di disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie;
 - tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette.
- bb) che, trattandosi di impresa di dimensione per il tramite di partecipazione di controllo, è stata acquisita dichiarazione dell'impresa controllante di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti;
- cc) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita l'attestazione relativa all'impegno ad apportare mezzi propri;
- dd) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la delibera del Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d'investimenti;

ee) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la documentazione comprovante l'ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

ff) che è stata acquisita/richiesta la certificazione antimafia del **Soggetto Beneficiario (e delle imprese aderenti)**;

gg) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20/12/2013;
- Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. L 347 del 20/12/2013, recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca" e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente **Disciplinare** si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Disciplina applicabile

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente **Disciplinare**, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l'ammissibilità delle spese degli investimenti in attivi materiali e in acquisizione di servizi (solo per le PMI) per le imprese sono disciplinati dal Regolamento Regionale dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.e i. e dall'**AVVISO**.

1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare

Il **Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti)** prende atto, e conferma, che l'efficacia e la validità del presente **Disciplinare** e di tutti gli atti preordinati e conseguenti il **Provvedimento di approvazione del progetto definitivo** sono subordinati al ricevimento, da parte della **REGIONE**, della certificazione antimafia dei **Soggetti** stessi.

1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati

Le premesse ed il Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del ____ (in attuazione della DGR n. del), devono ritenersi interamente richiamati dal presente **Disciplinare** che il **Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti)** dichiara di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

2.1 Programmi di investimento

Il **Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti)** si obbligano a realizzare, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo e dal Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del ____ (in attuazione della DGR n. del), e dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro _____, al netto dell'IVA, secondo l'articolazione indicata nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)

SOGGETTI BENEFICIARI	TIPOLOGIA PROGRAMMA (Attivi Materiali/ Acquisizione di servizi)	UBICAZIONE	ATTIVITA'	CODICE ATECO 2007	AMMONTARE INVESTIMENTO (€)

Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in euro)

XXXX: investimenti ammessi in Attivi Materiali

Tipologia spesa	Spesa ammessa €
Studi preliminari di fattibilità	
Progettazione e studi e direzione lavori	
Suolo aziendale	
Opere murarie e assimilate	
Attrezzature, macchinari, impianti	
TOTALE	

XXXX: investimenti in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa	Spesa ammessa €
Certificazione EMAS	
Certificazione ECOLABEL	
Certificazione EN UNI ISO 14001	
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti	
Certificazione ETICA SA 8000	
Consulenze per programmi di internazionalizzazione	
Consulenze per marketing internazionale	

Consulenze per E - business	
Partecipazione a fiere	
TOTALE	

YYYYY: investimenti ammessi in Attivi Materiali

Tipologia spesa	Spesa ammessa €
Studi preliminari di fattibilità	
Progettazione e studi e direzione lavori	
Suolo aziendale	
Opere murarie e assimilate	
Attrezzature, macchinari, impianti	
TOTALE	

YYYYY: investimenti in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa	Spesa ammessa €
Certificazione EMAS II	
Certificazione ECOLABEL	
Certificazione EN UNI ISO 14001	
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti	
Certificazione ETICA SA 8000	
Consulenze per programmi di internazionalizzazione	
Consulenze per marketing internazionale	
Consulenze per E - business	
Partecipazione a fiere	
TOTALE	

2.1.1 Requisiti del programma di investimento

Ciascun **Soggetto Beneficiario** ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla relativa normativa di riferimento:

- di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
- di avere la piena disponibilità degli immobili nell'ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi,

urbanistici e di destinazione d'uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;

- di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione n. 651/2014 e s.m.i.;
- di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale;
- di non avere effettuato una delocalizzazione¹ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto;

di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'Accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'Accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:

- Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
- e
- Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

2.2.1 Data di avvio del programma di investimento

La data di avvio del programma di investimento in Attivi Materiali per ciascuno dei **Soggetti Beneficiari** corrisponde alla data di inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Per quanto riguarda l'investimento in "Acquisizione di servizi" (solo per le PMI), la data di avvio corrisponde alla data del primo impegno giuridicamente vincolante a contrattualizzare i servizi/consulenze o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento ammesso.

In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'**AVVISO**, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera v) delle premesse.

2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento

Per la data di ultimazione, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal progetto definitivo entro e non oltre il __/__/__, termine fissato dai progetti definitivi ammessi, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell'articolo 6. Ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga, altresì, a trasmettere alla **REGIONE**, entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.

2.2.3. Data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento

La data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione di ciascun programma di investimento.

La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun programma di investimento. Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati

I **Soggetti Beneficiari**, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dei costi ammissibili ai sensi dell’art. 6, comma 14 dell’Avviso, rappresentati da finanziamenti a m/l o da risorse proprie entro i termini e per un importo sufficiente a garantire la completa copertura dell’investimento agevolato.

La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria prevista da progetto definitivo.

Tabella 3

Soggetti Beneficiari	Mezzi finanziari (€)
.....(apporto di mezzi propri)	
.....(finanziamenti a m/l termine)	
Totale	

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

3.1 Incremento occupazionale

I **Soggetti Beneficiari** si obbligano a realizzare nell’esercizio a regime, in seguito all’ultimazione del programma di investimento e così come indicato dalla **Delibera di**

approvazione del progetto definitivo, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. ____ unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:

Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)

Soggetto Beneficiario	Occupazione preesistente dichiarata	Occupazione prevista a regime	Incremento occupazionale (U.L.A.)
Totale			

Il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA, secondo il Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.

Oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella regione Puglia, l'incremento, nell'unità oggetto di agevolazione, sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso.

Tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. È prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i **Soggetti Beneficiari** non rispettino l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. **3** esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria

Sulla base degli esiti istruttori del progetto definitivo presentato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, e tenuto conto di quanto previsto dal **Provvedimento di approvazione del progetto definitivo** e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

Tabella 5: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali e acquisizione di servizi (Importi espressi in euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI e ACQUISIZIONE DI SERVIZI	TOTALE AGEVOLAZIONE
Totale		

A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nella precedente Tabella 5.

4.2 Cumulo delle agevolazioni

Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le agevolazioni riguardino costi ammissibili individuabili diversi da quelli inclusi nel programma oggetto di agevolazioni;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.

Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. (Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti) possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni

Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____ del _____, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui all'art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla **REGIONE**, di norma, secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.

Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al 50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.

La **REGIONE** erogherà tali quote in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal presente **Disciplinare**, per l'erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

E' consentito che il **Soggetto Beneficiario** titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla **REGIONE** per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

5.1.2 Obblighi a carico del Soggetto Proponente

Sono a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari** i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall'AVVISO;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
- g. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- h. di rispettare l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- i. di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento;
in caso di PMI, di non distogliere dall'uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni materiali relative a "opere murarie e assimilate" o immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
- j. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- k. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal **Disciplinare**;

- l. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- m. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- n. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", "del Governo Italiano" e della "Regione Puglia" con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento, in particolare sarà necessario inserire la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 'Il futuro alla portata di tutti';
- Asse III – Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3;
 - Asse III – Obiettivi specifico 3d (Acquisizione di Servizi);
 - Asse III – Obiettivi specifico Azione 3.5 e 3e (E-business) – Azione 3.7 *(o in alternativa altro Fondo)*;
- o. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- p. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel **Disciplinare** (successivo punto 6.7);
- q. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- r. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
- s. **di rispettare la clausola sociale** (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 191 del 30.11.2009), **come di seguito specificato:**
- È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di

appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che siano impegnate a svolgere tale attività per conto della regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un

provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;

- t. a non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia a non delocalizzare l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, l'attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- u. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni.

5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni

5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell'agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia e s.m. e i.

5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima QUOTA del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della prima QUOTA del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda rata delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della seconda rata a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile.

L'erogazione della seconda RATA pari al 40% a titolo di anticipazione dell'agevolazione massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia e s.m. e i.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal successivo paragrafo 5.3.

5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della seconda rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo

Nei casi in cui si sia provveduto all'erogazione del 90% del contributo, ai fini dell'erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, si procederà con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della seconda ed ultima quota del contributo, dal successivo paragrafo 5.4.

5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti

5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di avanzamento

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di erogazione secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni indicate nell'apposita modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, ivi compresa quella utile per l'attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del presente **Disciplinare**.

La documentazione di spesa degli attivi materiali deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale e consiste, tra l'altro, nella copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari o, in alternativa, in elenchi o elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli, accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati.

La documentazione di spesa degli investimenti per acquisizione di servizi (solo per le PMI) deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale e consiste, tra l'altro, nella copia dei contratti di prestazione di servizi e di consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nonché nella documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.

5.3.2 Valutazione sull'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione all'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la vigenza del **Soggetto Beneficiario** e l'insussistenza di procedure concorsuali o di amministrazione controllata.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.

5.3.3 Verifica in corso d'opera sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I livello)

Le verifiche sulla realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un apposito **Gruppo di Verifica del primo SAL**, che procederà ad una verifica presso l'unità operativa oggetto del programma di investimenti da agevolare.

5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL

La **REGIONE**, ricevuto il positivo verbale del **Gruppo di Verifica** di cui al precedente punto 5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l'erogazione della rata delle agevolazioni.

5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, entro due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d'investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché la

documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale.

5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei programmi di investimenti

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione dell'ultima quota di agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.

Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo **Soggetto Beneficiario** e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla realizzazione di ciascun programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3.

5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I livello)

Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un'apposita Commissione di Controllo, nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di organismo intermedio di cui al punto j) delle premesse.

La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d'avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell'incarico. La Commissione, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l'unità locale del **Soggetto Beneficiario**, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni del presente **Disciplinare**, verificando tra l'altro:

- a) l'ammontare, per ciascun anno di investimento, l'ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo.

- b) che i beni relativi alla richiesta di erogazione siano fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;
- c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
- d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
- e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.

La Commissione è costituita da un rappresentante della SOCIETA' oltre a due componenti, come di seguito individuati:

- a. un componente dall'area tematica ingegneria (Albo degli Ingegneri e degli Architetti);
- b. un componente dell'area tematica economica (Albo dei Dottori Commercialisti).

5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

Sulla base del positivo verbale della **Commissione** di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà:

- al calcolo definitivo del contributo erogabile sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità di agevolazioni massime previste all'articolo 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo dell'importo dell'ultima quota di agevolazione da erogare o dell'importo da recuperare per il maggior contributo già erogato unitamente agli interessi legali maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

La **REGIONE** procederà alla emissione per ciascun **Soggetto Beneficiario**, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, della **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.

La **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** stabilirà, inoltre, a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari**, le seguenti prescrizioni che gli stessi si obbligano fin da ora, con la sottoscrizione del presente **Disciplinare**, ad accettare, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo:

- a) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma;
in caso di PMI, di non distogliere dall'uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni materiali relative a "opere murarie e assimilate" o immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
- b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) di osservare, ove prevista, la "clausola sociale" ex art. 2 *Norme in materia di benefici pubblici* comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- e) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al punto 3.1 del precedente articolo 3;
- f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- g) di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia di non delocalizzare l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, l'attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- h) Ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.

Emessa la **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni**, ricevuta l'attestazione di vigenza del **Soggetto Beneficiario** comprovante l'insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, **la REGIONE**, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l'erogazione della seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

6.1 Variazione dell'ammontare degli investimenti

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti di ciascun **Soggetto Beneficiario** rispetto a quanto previsto dal presente **Disciplinare**, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.

6.2 Variazione della localizzazione dell'intervento agevolato

Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella originariamente prevista dal presente **Disciplinare**, purché sempre all'interno della Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà essere espressamente autorizzata dalla **REGIONE**.

Nelle more della sopraccitata autorizzazione della **REGIONE** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento

La **REGIONE**, su richiesta dei singoli **Soggetti Beneficiari** da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.

6.4 Divieto di cessione del Disciplinare

Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente **Disciplinare**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati

Nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e fino alla data di concessione definitiva del contributo, è vietato il subentro di una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che la cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati. Le predette operazioni sono vietate anche se effettuate in misura parziale.

Le suddette operazioni possono essere effettuate solo successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni. Nel caso in cui si intendano effettuare le suddette operazioni nel corso dei successivi cinque anni dalla data di concessione definitiva delle agevolazioni, devono essere formalmente comunicate alla Regione o a Puglia Sviluppo.

Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate operazioni con riguardo all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto e trasmetterà alla **REGIONE** un motivato parere circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

La **REGIONE**, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

6.6 Variazioni

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi, previa autorizzazione della **REGIONE**.

Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:

- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
- con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche suddette vanno comunicate in modo tempestivo alla **REGIONE**, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

6.7 Modifiche sostanziali

Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento di ciascun Soggetto Beneficiario che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

7.1 Controlli e ispezioni

La **REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A.**, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all'impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento

ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento

Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, ciascun **Soggetto Beneficiario** a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare alla **REGIONE** e a **Puglia Sviluppo S.p.A.**, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

Infine, ciascun **Soggetto Beneficiario** dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Termini di revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo **Soggetto Beneficiario**, dalla **REGIONE** anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della **Commissione**, nei casi previsti dall'art. 15 dell'AVVISO.

8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.

Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
- b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita all'articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo dell'**AVVISO**. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
- c. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
- d. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
- e. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- h. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;

- i. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi;
- j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
- k. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- l. qualora nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni e fino alla data di concessione definitiva, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
- m. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui all'articolo 13, comma 4 dell'**AVVISO**;
- n. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
- o. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- p. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto e da eventuali proroghe autorizzate;
- q. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., f., g., o.

8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare

Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla **REGIONE** nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** per il cui investimento si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.

8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:

- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
- c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (articolo 14 comma 3 dell'**AVVISO**);
- d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
- e) limitatamente agli importi di cui all'articolo 8 comma 3 dell'**AVVISO** e qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.

Nell'ipotesi a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo qualora il **Soggetto Beneficiario** nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all'investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero

coattivo nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati

I crediti della **REGIONE** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Disciplinare**, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Disciplinare**, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei **Soggetti Beneficiari**.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Disciplinare** è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Qualsiasi modifica del presente **Disciplinare** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Disciplinare** e dalle disposizioni legislative e

regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.

Bari,

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. ____ _____

YYYYY1

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. ____ _____

YYYYYN _____

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. ____ _____

Ai sensi per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del **Disciplinare**:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Bari,

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

YYYYY1

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____

YYYYYN _____

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Dr. _____